

— La tutela delle donne dalla violenza dell'uomo: dal Codice Rocco... al Codice Rosso*

*The protection of women against man's violence: from the
Rocco Code... to the Red Code*

di Fabio Basile

Abstract. *La tutela delle donne dalla violenza dell'uomo non può scaturire magicamente da interventi legislativi meramente punitivi, ma soltanto da una politica criminale – e prim'ancora, da una politica sociale – ampia e variegata, che tra l'altro risulti capace di superare antiche incrostazioni culturali sessiste (le quali si rispecchiavano in alcune norme del codice Rocco), miri ad una seria prevenzione della violenza (anche con interventi sui soggetti violenti che riducano il rischio di escalation o comunque di recidiva della violenza) e offra assistenza – fuori e dentro il processo penale – alla donna, vittima della violenza. L'ultima novella legislativa – il c.d. codice Rosso – centra solo in parte i predetti obiettivi.*

Abstract. *The protection of women against man's violence cannot magically come out of merely punitive legislative actions, but can only spring from a criminal policy – and before that, from a social policy – which is broad and varied and which is able to overcome ancient sexist cultural legacies (previously reflected in some norms of the Rocco Code), which is aimed at seriously preventing violence (even through interventions on violent subjects intended to reduce the risk of further escalation or at least recurrence of violence) and at offering assistance – within and out of the criminal trial – to the women who are victim of violence. The latest legislative intervention – the so-called Red Code – has only partially marked the aforementioned goals.*

* Il presente testo costituisce una rielaborazione, aggiornata alle numerose novità introdotte dalla legge n. 69 del 2019, del saggio originariamente pubblicato su *Criminalia* 2019, con il titolo *Violenza sulle donne e legge penale: a che punto siamo?*

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. – 2. La matrice “sessista” del Codice Rocco del 1930. – 3. Le novelle legislative degli ultimi anni. – 3.1. Matrice “protettiva” o matrice “securitaria”? – 3.2. La legge anti-*stalking* del 2009. – 3.3. La legge c.d. “sul femminicidio” del 2013. – 3.4. La legge c.d. “codice rosso” del 2019. – 3.4.1. Le modifiche al codice penale. – 3.4.2. Le modifiche al codice di procedura penale. – 4. Quando punire non basta: le radici socio-culturali della violenza sulle donne.

SUMMARY: 1. Introductory remarks. – 2. The “sexist” matrix of the 1930 Rocco Code. – 3. The legislative interventions of recent years. – 3.1. “Protective” matrix or “securitarian” matrix? – 3.2. The 2009 anti-stalking law. – 3.3. The 2013 “law on femicide”. – 3.4. The 2019 so-called “Red Code” law. – 3.4.1. The amendments to the penal code. – 3.4.2. The amendments to the criminal procedure code. – 4. When punishing is not enough: the socio-cultural roots of violence against women.

1. Considerazioni introduttive.

In Italia, circa una donna su tre (per la precisione, il 31,5%) ha subito, nel corso della propria vita, una qualche forma di violenza fisica o sessuale; il 77% delle vittime di *stalking* è donna; oltre un quarto degli omicidi dolosi commessi ogni anno ha, per vittima, una donna¹.

A partire da questi sconcertanti dati statistici, nel presente contributo mi propongo di verificare se la legge penale costituisca uno strumento adeguato ed effettivo di protezione della donna dalla violenza dell’uomo.

Il contributo sarà diviso in tre parti: nella prima guarderemo al passato; nella seconda, invece, al presente; nella terza parte, infine, saranno svolte alcune brevi considerazioni conclusive.

2. La matrice “sessista” del Codice Rocco del 1930.

Ebbene, cominciamo guardando al passato, guardando in particolare ad alcune norme del codice penale del 1930 (il c.d. Codice Rocco, dal nome del Ministro di Grazia e Giustizia dell’epoca, Alfredo Rocco), norme rimaste in vigore fino a pochi decenni fa, le quali – lungi dall’offrire una tutela adeguata alla donna – addirittura la mettevano su un piano di **netta inferiorità** rispetto all’uomo.

2.1. Penso, in primo luogo, ai delitti di **adulterio** (art. 559 c.p.) e di **concubinato** (art. 560 c.p.), con cui non solo lo Stato si arrogava il diritto di intervenire con l’arma della pena per regolare le faccende di alcova, ma esercitava tale presunto diritto in forme ampiamente discriminatorie²: la moglie fedifraga, infatti, era punita anche solo per un singolo episodio di adulterio; il marito, invece, poteva tranquillamente “cornificare” la moglie, purché avesse l’accortezza – per dirla con le parole dell’art. 560 c.p. – di non tenere la sua «concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove»³.

¹ Il primo dato statistico è tratto dall’indagine su *Violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia*, condotta dall’ISTAT tra maggio e dicembre 2014, su un campione di 24.761 donne residenti nel nostro Paese, di età compresa tra i 16 e i 70 anni, consultabile *online* al link www.istat.it/it/archivio/161716. Il secondo e il terzo dato statistico sono, invece, tratti dalla *Relazione della Commissione Parlamentare d’inchiesta sul femminicidio*, istituita con deliberazione del Senato del 18 gennaio 2017 (rispettivamente, a p. 43 e a p. 50 della Relazione), consultabile *online* al link www.senato.it/leg-/17/BGT/Schede/docnonleg/35737.htm.

² Cfr. F. Mantovani, *Diritto penale. Parte generale*, X ed., Milano, 2017, p. L s.

³ Cfr. F. Antolisei, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, vol. I, VI ed., Torino, 1972, p. 347.

Solo alla fine degli anni Sessanta del secolo scorso tali delitti sono stati finalmente espunti dalla nostra legislazione grazie a due interventi della Corte costituzionale:

- con la sentenza n. 126 del 1968, la Corte, nel dichiarare l'illegittimità dei commi 1 e 2 dell'art. 559 c.p. per contrasto con l'art. 29 Cost., rilevò, infatti, che «alla stregua dell'attuale realtà sociale, la discriminazione [operata, ai danni della donna, dalla disciplina penalistica di adulterio e concubinato], lungi dall'essere utile, è di grave nocimento alla concordia ed alla unità della famiglia»⁴;
- con la successiva sentenza n. 147 del 1969, dichiarativa dell'illegittimità del comma 3 dell'art. 559 c.p., e dell'intero art. 560 c.p. per contrasto con l'art. 29 Cost., la Corte bollò la complessiva disciplina penalistica di adulterio e concubinato come recante «l'impronta di un'epoca nella quale la donna non godeva della stessa posizione sociale dell'uomo e vedeva riflessa la sua situazione di netta inferiorità nella disciplina dei diritti e dei doveri coniugali»⁵.

2.2. Un altro ambito in cui la legge penale aggravava, anziché alleviarla, la situazione di vulnerabilità della vittima – della vittima donna, ovviamente – era quello disciplinato dalle norme, di chiara matrice maschilista, sulla **violenza** allora detta **carnale** (artt. 519 ss. c.p.): si pensi solo al fatto che fino al 1996 lo stupro era ufficialmente considerato un delitto contro la morale pubblica e il buon costume, e non già contro la libertà personale e l'autodeterminazione sessuale della donna⁶.

Tra queste norme, una di esse suonava addirittura come una crudele beffa imposta alla donna violentata (come sperimentò sulla sua pelle la giovane, e coraggiosa, Franca Viola di Alcamo)⁷: era l'art. 544 c.p., che prevedeva il c.d. **matrimonio riparatore**, grazie al quale, se il violentatore sposava la sua vittima, il suo reato veniva cancellato⁸!

Le norme sulla violenza carnale conoscevano poi, da parte della nostra giurisprudenza, un'applicazione – meglio, una disapplicazione – particolarmente sconcertante proprio in ambito familiare: se la moglie subiva **violenza sessuale da parte del marito**, questi – almeno fino al 1976 – veniva condannato solo per delitti minori (percosse, lesioni, o minacce), ma non per stupro, purché si fosse contenuto a compiere atti sessuali *secundum naturam*⁹.

2.3. Che dire, poi, dei tanti fatti di **ingiuria, percosse e lesioni personali** commessi nelle

⁴ Corte costituzionale, sent. 19 dicembre 1968, n. 126.

⁵ Corte costituzionale, sent. 3 dicembre 1969, n. 147.

⁶ In argomento v., anche per ulteriori rinvii, M. Bertolino, *Libertà sessuale e tutela penale*, Milano, 1993, p. 55 ss.; L. Goisis, *La violenza sessuale: profili storici e criminologici. Una storia di 'genere'*, in *Diritto penale contemporaneo*, 31 ottobre 2012, p. 12 ss.

⁷ Sulla vicenda di Franca Viola, prima donna violentata in Italia (in Sicilia!) che rifiutò un "matrimonio riparatore", accettando l'onta di essere contrassegnata come una "svergognata" e sfidando arcaiche regole di "onore patriarcale", v., per alcune prime indicazioni, www.enciclopediadelledonne.it/biografie/franca-viola/.

⁸ Assai aspra la critica all'epoca rivolta all'art. 544 c.p. dalla dottrina penalistica più illuminata: v., tra gli altri, F. Mantovani, *Diritto penale. Parte generale*, Padova, 1979, p. 30: «l'istituto del matrimonio riparatore [...] aggiunge all'onta dell'offesa subita (normalmente) dalla donna la beffa di un matrimonio, sovente contratto dal reo al solo scopo di sottrarsi alla pena» (giudizio ribadito, in retrospettiva, anche nell'ultima edizione del manuale, quella del 2017, cit., a p. L).

⁹ Il cambiamento di orientamento giunse, ad opera della Cassazione, con la sentenza 16 febbraio 1976, n. 12855, Macario, CED 134887 (in *Cass. generale*, 1978, p. 72 ss.), seguita poi da altre conformi pronunce (v., ad esempio, Cass. 13 luglio 1982, n. 10488, Drudi, CED 155990; Cass. 16 novembre 1988, n. 11243, Camerini, CED 179754). Segnaliamo, peraltro, che anche in alcuni ordinamenti di *common law* la violenza sessuale intraconiugale fino a tempi recenti non era punita, oppure era punita in forma più lieve della violenza sessuale *tout court*: v., per gli ordinamenti statunitensi, A. Szegő, *Quando lo stupro è legale: la "marital rape exemption"*, in *Riv. it. dir. proc. pen.* 1995, p. 853; per la situazione in Inghilterra e Scozia, dove fino a qualche decennio fa veniva riconosciuta al marito la c.d. *exceptio maritalis*, A. Cadoppi, *Common Law e principio di legalità*, in *Quad. Fiorentini* 2007, p. 1186.

relazioni intraconiugali, ma a lungo coperti dall'ombrello protettivo di uno *ius corrigendi* riconosciuto, quale causa di giustificazione *ex art. 51 c.p.*, in termini assai generosi dalla nostra giurisprudenza a favore dei mariti nei confronti delle mogli (oltre che a favore dei genitori nei confronti dei figli), fino alle soglie della riforma del diritto di famiglia del 1975¹⁰.

2.4. Ma forse l'esempio più manifesto di norme penali 'impregnate' di una cultura sessista – un vero lasciapassare per la violenza sulle donne – era costituito dai **delitti per causa d'onore**¹¹: così, se il marito uccideva la moglie «nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale o nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onore suo o della famiglia» (tale il testo dell'art. 587 c.p.), era punito – non già con la reclusione da 24 a 30 anni prevista in generale per l'uxoricidio (artt. 575 e 577 co. 2 c.p.) – ma con una pena quasi ridicola, la reclusione da 3 a 7 anni, per giunta quasi mai scontata in carcere per l'incidenza di diminuenti e per la prassi dell'indulto: davvero una sorta di “divorzio all'italiana”, come lo bollò Pietro Germi nel suo graffiante film con Marcello Mastroianni del 1961.

E per causa d'onore potevano altresì essere commessi, con tanto di generosa riduzione di pena, oltre all'omicidio, anche i delitti di aborto, infanticidio, lesioni personali e abbandono di neonato (cfr. artt. 551, 578, 587 e 592 c.p.).

Per quanto la dottrina più illuminata avesse da tempo evidenziato che il delitto d'onore costituisse una sorta di «pena di morte ad iniziativa privata»¹², «frutto di una *forma mentis* improntata a retributivo egoismo e di concezioni ancestrali dell'onore»¹³, il legislatore è intervenuto per espellere dal nostro codice le fattispecie in questione solo nel 1981: come la stessa Relazione accompagnatoria al disegno di legge che portò a detta abrogazione rileva, «si tratta di riforma da troppo tempo invocata e più che matura per la stragrande maggioranza dell'opinione pubblica», sicché la sua approvazione risulta essere «un atto dovuto al cambiamento di cultura e di sensibilità etico-giuridica avvenuto nella nostra società»¹⁴.

3. Le novelle legislative degli ultimi anni.

3.1. Matrice “protettiva” o matrice “securitaria”?

Un criminologo inglese in un suo scritto avvertiva che «**la legislazione di una generazione può divenire la morale della generazione successiva**»¹⁵: se questo è vero, se, cioè, davvero le leggi dei padri possono diventare la morale dei figli, allora non dovremmo sorprenderci

¹⁰ La Cassazione – anche su impulso di decisivi rilievi critici mossi da una parte della dottrina (v. per tutti G. Pisapia, *Delitti contro la famiglia*, Torino, 1953, p. 724 ss.) – cambiò orientamento solo a partire dalla sentenza 22 febbraio 1956 (in *Riv. it. dir. pen.* 1957, p. 421, con nota adesiva di G. Pisapia, *Norme di diritto e norme di civiltà*), pur con taluni tentennamenti, protrattisi nei due decenni successivi.

¹¹ In argomento, anche per ulteriori riferimenti di dottrina e giurisprudenza, sia consentito rinviare a F. Basile, *Immigrazione e reati culturalmente motivati. Il diritto penale nelle società multiculturali*, Milano, 2010, p. 148, p. 162.

¹² G. Pisani, *Pena di morte all'italiana*, in Id., *Tutela penale e processo: studi*, Milano, 1978, p. 409.

¹³ F. Antolisei, *Manuale*, cit., p. 51.

¹⁴ La citata Relazione – a firma dell'on. Gozzini – può essere letta in *La legislazione italiana 1981*, IV, p. 57 s. La legge 5 agosto 1981, n. 442, ha abrogato le norme suddette, ad eccezione dell'art. 551 c.p. che, riguardando la materia dell'aborto, era già stato in precedenza abrogato con la legge 22 maggio 1978, n. 194, recante la nuova disciplina dell'interruzione della gravidanza. Per una ricostruzione storica delle fattispecie in parola, v., anche per ulteriori rinvii, S. Riondato, «Famiglia» nel diritto penale italiano, in S. Riondato (a cura di), *Diritto penale della famiglia*, in P. Zatti (diretto da), *Trattato di diritto di famiglia*, vol. IV, Milano, 2002, p. 48 s.

¹⁵ Nigel Walker, come citato da J. Andenaes, *La prevenzione generale nella fase della minaccia, dell'irrogazione e dell'esecuzione della pena*, in M. Romano, F. Stella (a cura di), *Teoria e prassi della prevenzione generale dei reati*, Bologna 1980, p. 34.

più di tanto se, considerate le leggi penali “sessiste” del nostro recente passato, la nostra morale di oggi sia ancora infestata da ampie sacche di pregiudizio e di prevaricazione maschilista, entro le quali continua a proliferare una cultura della violenza dell’uomo sulla donna.

Per fortuna, tuttavia, la legge penale in materia è nel frattempo profondamente mutata (v. subito *infra*), e il quadro fosco dipinto nella prima parte del presente scritto è stato, sia pur a fatica, definitivamente cancellato. Non è, tuttavia, di immediata comprensibilità se tale mutamento di rotta abbia inteso soddisfare autentiche esigenze di protezione della donna, oggi avvertite dal legislatore all’esito di un radicale cambio di prospettiva nella concezione del ruolo della donna nella società o, più grettamente, esigenze securitarie, scaturite dalla “passione contemporanea” di punire, tutto e di più¹⁶.

Resta, pertanto, ancora senza risposta univoca la nostra domanda di partenza, vale a dire se la legge penale, grazie alle più recenti modifiche, sia finalmente divenuta uno strumento adeguato ed effettivo di protezione della donna dalla violenza dell’uomo.

Verrebbe da rispondere di no, se pensiamo che, solo di recente, la Corte EDU ha pronunciato nei confronti dell’Italia una sentenza di condanna¹⁷ per violazione dell’art. 2 CEDU (diritto alla vita), dell’art. 3 CEDU (divieto di [...] trattamenti inumani e degradanti) e dell’art. 14 CEDU (divieto di discriminazioni, nella specie basate sul genere) per aver lasciato per più mesi senza adeguata protezione una donna, nonostante la stessa avesse denunciato il marito per gravi fatti di violenza domestica, marito il quale, all’epilogo di questa tragica vicenda, tentava di uccidere la donna e uccideva il loro figlio¹⁸.

La condanna dell’Italia nella vicenda Talpis, tuttavia, a ben vedere riguarda il comportamento tenuto dalle autorità competenti nel caso di specie e le loro ripetute negligenze, mentre non solleva alcuna censura di ordine generale al quadro legislativo, vigente in Italia, destinato a tutelare le donne dalla violenza. Anzi, proprio negli ultimi anni, anche su sollecitazioni di fonte sovranazionale¹⁹, tale quadro si è arricchito di importanti strumenti, messi in campo dal nostro legislatore proprio per contrastare la violenza sulle donne. Gli strumenti, quindi, almeno sulla carta ci sono; il problema, semmai, è quello di garantire una loro efficace e puntuale applicazione.

3.2. La legge anti-stalking del 2009.

In particolare, limitandoci in questa sede ad una osservazione delle modifiche intervenute nell’ultimo decennio nella legislazione penale italiana in materia, dobbiamo subito segnalare la

¹⁶ Su tale “passione contemporanea”, che induce lo Stato, e in genere l’Autorità, a rispondere alla crescente complessità e alle sofferenze sociali con l’intervento punitivo più che con interventi di tipo terapeutico, v. A. Sobrero, M. Croce, [Intervista a Didier Fassin. Cinque domande a Didier Fassin sul suo ultimo lavoro: Punire. Una passione contemporanea](#), in *Diritto Penale e Uomo*, fasc. 9/2019 (online), p. 79 ss.

¹⁷ Corte EDU, Sez. I, sent. 2 marzo 2017, Talpis c. Italia, pubblicata, con nota di R. Casiraghi, *La Corte di Strasburgo condanna l’Italia per la mancata tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*, in *Diritto penale contemporaneo*, fasc. 3/2017, p. 378 ss.

¹⁸ In particolare, al par. 117 della motivazione, si legge che «la Corte ritiene che, non agendo rapidamente in seguito al deposito della denuncia della ricorrente, le autorità nazionali abbiano privato la stessa denuncia di ogni efficacia, creando un contesto di impunità tale da permettere a [marito] di reiterare le violenze nei confronti della moglie e dei famigliari»; e nel par. 119 della motivazione la Corte «insiste nuovamente sulla diligenza particolare che richiede il trattamento delle denunce per violenze domestiche e ritiene che, nell’ambito dei procedimenti interni, si debba tenere conto delle specificità dei fatti di violenza domestica».

¹⁹ Il riferimento è, principalmente, alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza di genere (c.d. Convenzione di Istanbul), ratificata dall’Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77, nonché alla Direttiva 2012/29/UE.

commendevole introduzione (col d.l. n. 11 del 2009, conv. con mod. dalla legge n. 38 del 2009) del nuovo delitto di atti persecutori, il c.d. *stalking* (art. 612 *bis* c.p.). Al di là di qualche sbavatura nella redazione della norma²⁰, infatti, la nuova fattispecie di reato risulta quanto mai opportuna non solo perché consente di punire condotte che prima sfuggivano ad un'agevole riconduzione in altre figure di reato (se non al costo di svalutarne significativamente la carica offensiva e la dimensione sistematica e ripetitiva)²¹, ma anche perché identifica – e punisce – condotte la cui commissione è in non pochi casi prodromica rispetto a espressioni di violenza fisica ben più gravi²².

Oltre, poi, al nuovo reato in sé, di grande interesse risultano anche **alcune previsioni di “contorno”**, introdotte con la legge n. 38 del 2009, le quali, senza costituire in via diretta strumenti di repressione penale, rafforzano indubbiamente la tutela offerta alla vittima (effettiva o potenziale) di atti persecutori.

Si pensi, ad esempio, all'obbligo, posto a carico delle forze dell'ordine, dei presidi sanitari e delle istituzioni pubbliche che ricevono notizia del reato di atti persecutori, di fornire alla vittima tutte le **informazioni relative ai centri antiviolenza** presenti sul territorio e, qualora quest'ultima ne faccia richiesta, di metterla in contatto con tali centri antiviolenza (art. 11 legge cit.).

Si pensi, altresì, all'istituzione di un **numero verde nazionale** per le vittime di atti persecutori, che consente loro di beneficiare di un'assistenza psicologica e giuridica ed eventualmente di segnalare alle forze dell'ordine gli atti di violenza subiti (art. 12 legge cit.).

Di grande interesse – e presumibilmente, di grande efficacia – risultano poi le innovazioni, contenute nella legge n. 38 del 2009, che rafforzano gli **strumenti preventivo-cautelari**, destinati ad impedire la commissione o la ripetizione degli atti persecutori (e di violenza in genere).

Con l'art. 8 legge cit. viene, infatti, introdotta la misura di prevenzione atipica dell'**ammonimento**²³, la cui emanazione precede la stessa proposizione della querela²⁴: una sorta di “avviso orale” (cfr. art. 3 d.lgs. n. 159 del 2011), col quale il questore invita il (sospetto) autore di atti persecutori a tenere una condotta conforme alla legge e adotta eventuali provvedimenti in materia di armi e munizioni²⁵.

Dopo la querela – o comunque dopo l'avvio delle indagini preliminari – e nelle more del processo, la persona offesa può invece beneficiare della protezione assicurata da alcune innovative **misure cautelari**, con cui si cerca di evitare di esporla a nuovi contatti pericolosi con il presunto aggressore: la legge del 2009, infatti, non solo estende all'imputato del delitto di atti persecutori l'applicabilità dell'**allontanamento immediato dalla casa familiare** (di cui all'art.

²⁰ Su cui v., anche per ulteriori riferimenti, A. Valsecchi, *Commento all'art. 612 bis c.p.*, in E. Dolcini, G. Marinucci, *Codice penale commentato*, Tomo III, IV ed., Milano, 2015, p. 550 ss.

²¹ A. Maugeri, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, Torino, 2010, p. 125 ss.

²² Come ben evidenzia, tra gli altri, F. Mantovani, *La violenza di genere sotto il profilo criminologico e penale*, in *Criminalia*, 2013, p. 60.

²³ Sul punto, all'indomani della novella, v. L. Pistorelli, *Nuovo delitto di “atti persecutori” (cd. stalking)*, in Aa.Vv., *Sistema penale e “sicurezza pubblica”: le riforme del 2009*, Milano, 2009, p. 171 ss.; A. Cadoppi, *Efficace la misura dell'ammonimento del questore*, in *Guida dir.*, fasc. 19, 2009, p. 52 ss.

²⁴ Sul particolare regime di perseguibilità a querela del delitto di atti persecutori e, più in generale, per alcune puntuali osservazioni sulla (in parte) opinabile scelta legislativa di subordinare alla querela della persona offesa alcuni dei delitti che costituiscono tipica espressione di violenza sulle donne, v. C. Pecorella, *Sicurezza vs. libertà? La risposta penale alle violenze sulle donne nel difficile equilibrio tra istanze repressive e interessi della vittima*, in *Diritto penale contemporaneo*, 5 ottobre 2016, p. 1.

²⁵ Ulteriori effetti dell'ammonimento si producono qualora il reato venga poi effettivamente commesso: il reato sarà, infatti, perseguibile d'ufficio e la pena sarà aumentata.

282 bis c.p.p., a sua volta introdotto nel 2001 dalla fondamentale legge n. 154, contenente misure contro la violenza nelle relazioni familiari)²⁶, ma inaugura altresì una nuova misura cautelare di **protezione**, ovverosia il **divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa** (art. 282 ter c.p.p.), oltre ad inserire gli obblighi di comunicazione, relativi a queste misure, di cui all'art. 282 quater c.p.p.²⁷.

Persegue, infine, la medesima finalità di prevenire la commissione o la ripetizione degli atti persecutori (e di violenza in genere) anche l'ultima innovazione concernente lo *stalking*: la legge n. 161 del 2017, infatti, tra le varie modifiche apportate al c.d. codice antimafia (d.lgs. 159 del 2011), ha anche inserito una nuova **fattispecie di pericolosità qualificata** (art. 4 co. 1 lett. i ter), costituita dai «soggetti indiziati del delitto di cui all'art. 612 bis c.p.p.», ai quali, quindi, potrà ora applicarsi la misura di prevenzione della sorveglianza speciale (oltre che, almeno in teoria, la confisca)²⁸.

3.3. La legge c.d. “sul femminicidio” del 2013.

Un ulteriore importante passo (sia pur non privo di criticità, come si dirà a breve) nella protezione offerta in ambito penale alla donna dalle violenze dell'uomo, è stato poi compiuto con la legge 15 ottobre 2013, n. 119, di conversione del d.l. 14 agosto 2013, n. 93, recante (tra l'altro) “disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere”²⁹:

- in primo luogo, infatti, la legge in parola **estende** le innovazioni sopra illustrate, introdotte dalla legge del 2009 sullo *stalking*, anche **ad altre figure di reato**, al fine di coprire, in modo capillare, i delitti che possono costituire espressione di violenza domestica e di violenza nelle relazioni affettive³⁰;
- in secondo luogo, la legge del 2013 apporta significative modifiche alla **disciplina procedurale di taluni delitti** concernenti il predetto fenomeno (in particolare, delitti di maltrattamenti, atti persecutori e violenza sessuale), allo scopo di rendere il processo penale non solo più rapido, ma anche più sicuro per la persona offesa, la quale, proprio nel momento in cui si apre un procedimento a carico del suo presunto “carnefice”, rischia di vedere aggravata la propria condizione di vulnerabilità

²⁶ Si tratta della stessa legge che, in ambito civilistico, ha introdotto gli ordini di protezione contro gli abusi familiari (artt. 342 bis e 342 ter c.c.): sul punto, v. S. Silvani, *Misure contro la violenza nelle relazioni familiari* (L. 4 aprile 2001, n. 154), in *Legisl. pen.*, 2001, p. 686 ss.

²⁷ Su tali innovative misure cautelari di protezione, v., tra gli altri, G. Canzio, *La tutela della vittima nel sistema delle garanzie processuali: le misure cautelari e la testimonianza “vulnerabile”*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, p. 987; D. Negri, *Le misure cautelari a tutela della vittima*, in *Giur. it.*, 2012, p. 467 ss.; F. Zacchè, *Il sistema cautelare a tutela della vittima*, in *Arch. pen.*, n. 3, 2016, p. 1 ss.

²⁸ Per una delle prime applicazioni di questa nuova fattispecie di pericolosità qualificata, v. Trib. Milano, Sez. mis. prev., 9 ottobre 2018, Pres. est. Roia, pubblicato in *Diritto penale contemporaneo*, 24 ottobre 2018, con nota di G. Tona. Come ben evidenzia l'indagine di E. Mariani, *Le misure di prevenzione personale nella prassi milanese*, in *Diritto penale contemporaneo*, fasc. 10/2018, p. 275, p. 295, le misure di prevenzione già trovavano applicazione nei confronti dei (sospetti) autori di atti persecutori e di altri delitti di violenza domestica, i quali erano fatti rientrare nella fattispecie di pericolosità generica di cui all'art. 1 lett. c) d.lgs. n. 159 del 2011; per analoghe considerazioni, v. pure S. Recchione, *La pericolosità sociale esiste ed è concreta*, in *Diritto penale contemporaneo*, fasc. 10/2017, p. 129 s.

²⁹ L'intitolazione del decreto legge così prosegue: «... nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province»: l'ampiezza dell'intitolazione rispecchia, in effetti, l'ampiezza di contenuti del decreto legge, e della relativa legge di conversione, che riguarda – cattiva prassi del legislatore italiano degli ultimi anni – gli argomenti più vari (si va dalla sicurezza nelle regioni del Mezzogiorno all'emergenza del Nord Africa, dalla sicurezza durante le manifestazioni sportive ai furti alle infrastrutture energetiche, ai fuochi pirotecnici, alla protezione civile, alla montagna, agli enti locali).

³⁰ In argomento, v. G. Pavich, *Le novità del decreto legge sulla violenza di genere*; S. Recchione, *Il decreto sul contrasto alla violenza di genere, nonché la Relazione sulla legge 15 ottobre 2013*, a cura di Ufficio del Massimario, Cassazione: tutti i suddetti contributi sono pubblicati in *Diritto penale contemporaneo*.

- (trovandosi esposta a pressioni psicologiche, minacce, ritorsioni violente, etc.)³¹; e tra tali innovazioni va salutato con grande favore anche il conferimento, forse per la prima volta nell'ordinamento italiano, di un rilievo esplicito ai programmi di prevenzione rivolti ai presunti autori delle condotte violente (art. 282 *quater*, II parte, c.p.p.)³²;
- in terzo luogo, la legge del 2013 interviene anche sul fronte del **diritto penale sostanziale**. Per un verso, infatti, viene introdotta una nuova **circostanza aggravante** (art. 61 n. 11 *quinquies* c.p.), che non riguarda in via esclusiva la violenza contro le donne, ma che ricorre ogni qual volta un delitto non colposo contro la vita e l'incolumità individuale o contro la libertà personale, nonché un delitto di maltrattamenti viene commesso – oltre che in danno di una persona in stato di gravidanza o in danno di un minore di anni diciotto – **in presenza** di un siffatto minore: in tal modo si è voluto attribuire specifico rilievo, tra l'altro, alla c.d. “**violenza assistita**”, cioè alla violenza agita su terzi cui il minore assiste, e che può su di lui comportare ricadute di tipo psicologico, sociale e cognitivo³³.

Per altro verso, la riforma del 2013 ridefinisce alcuni profili dei delitti di violenza sessuale, di atti persecutori e di maltrattamenti: se ne amplia l'ambito di applicazione, e se ne aggravano le pene con riferimento ad alcune ipotesi in cui viene in rilievo una **relazione affettiva** (anche a prescindere dalla convivenza o dal vincolo matrimoniale attuale o pregresso) tra reo e vittima, relazione che viene quindi presa in considerazione dal legislatore come situazione potenzialmente criminogena, che favorisce la disinibizione verso azioni violente “indotte” da percezioni del reale distorte dalle componenti emotive che originano da tale relazione.

Proprio questo pervasivo inasprimento sanzionatorio costituisce, tuttavia, il profilo della legge del 2013 che ha suscitato le maggiori critiche in dottrina³⁴, in quanto parrebbe che il legislatore – “mostrando i muscoli” – abbia voluto in realtà perseguire un mero **intento securitario**, lanciando un messaggio rassicuratorio alla collettività, senza, invece, preoccuparsi dell'effettività (in termini di futura, concreta applicazione) degli incrementi sanzionatori introdotti³⁵.

Almeno due le spie di tale intento (solo) securitario:

- da un lato, la premessa del d.l. (poi convertito nella legge n. 119), dove si dava massimo rilievo all'«**allarme sociale**» suscitato da recenti «eventi di gravissima efferatezza in danno di donne»³⁶;
- dall'altro, l'uso, da parte di alcuni rappresentanti dell'allora Governo, della formula – al limite della frode delle etichette – di “**legge contro il femminicidio**” per riferirsi a questo provvedimento che, in nessuna sua norma, si occupa in realtà dell'uccisione

³¹ V. Autori cit. alla nota precedente.

³² Sulla centralità degli interventi *lato sensu* terapeutici e di sostegno rivolti ai (sospetti) autori di violenza nell'ambito di una politica strutturata e multidisciplinare di contrasto della violenza sulle donne, v. di recente E. Forti, [Una sfida caleidoscopica: l'importanza di un approccio multifocale nella trattazione dei casi di violenza di genere](#), in *Diritto Penale e Uomo*, fasc. 9/2019 (online), p. 42 ss.

³³ In argomento, v. F. Roia, *Crimini contro le donne. Politiche, leggi, buone pratiche*, Milano, 2017, p. 61 ss.

³⁴ Si veda, in particolare, F. Mantovani, *La violenza di genere*, cit., p. 62 ss.; volendo, v. pure F. Basile, *Violenza sulle donne: modi, e limiti, dell'intervento penale*, in *Diritto penale contemporaneo*, 11 dicembre 2013, p. 3.

³⁵ Per una spietata, documentatissima, analisi della politica criminale che – anziché realmente proteggerli – rassicura e blandisce i cittadini, specie di fronte all'“allarme sociale” suscitato da taluni fatti di cronaca, inopinatamente amplificati dai *mass media*, v. R. Bianchetti, *La paura del crimine: un'indagine criminologica in tema di mass media e politica criminale ai tempi dell'insicurezza*, Milano, 2018, p. 3 ss.

³⁶ Nella premessa al decreto legge, a giustificazione del ricorso a tale strumento legislativo (... quasi che il legislatore scoprisse all'improvviso l'“urgenza” di affrontare il “caso straordinario” della violenza alle donne: v. art. 77 co. 2 Cost.), si legge, infatti, che «il susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza in danno di donne e il conseguente allarme sociale che ne è derivato rendono necessari interventi urgenti volti a inasprire, per finalità dissuasive, il trattamento punitivo degli autori di tali fatti, introducendo, in determinati casi, misure di prevenzione finalizzate alla anticipata tutela delle donne e di ogni vittima di violenza domestica».

delle donne « per il fatto di essere donne»³⁷.

Ma a chi intendesse perseguire finalità di protezione della società dal crimine, e in particolare di protezione della donna dalla violenza, **esclusivamente attraverso la severità delle pene** sarebbe sufficiente replicare con le illuminanti e illuminate parole di Beccaria nei paragrafi dedicati alla «prontezza della pena» e – *mirabile dictu* – alla «dolcezza della pena»: «uno dei più gran freni dei delitti non è la crudeltà delle pene, ma l’infallibilità di esse»³⁸, scriveva oltre 250 anni fa il nostro marchese lombardo; e ancora: «la certezza di un castigo, benché moderato, farà sempre una maggiore impressione che non il timore di un altro, più terribile, unito colla speranza dell’impunità; perché i mali, anche minimi, quando son certi, spaventano sempre gli animi umani»³⁹; e, infine: «quanto la pena sarà più pronta e più vicina al delitto commesso, ella sarà tanto più giusta e tanto più utile»⁴⁰.

Insomma, servono pene certe, pene applicate a breve distanza cronologica dal delitto commesso, *più* che pene severe, specie in un settore, come quello in esame, dove il delitto trova la sua molla non già in un freddo calcolo, ma nello scoppio di passioni: ma, ahimè, mentre la severità della pena il legislatore la ottiene con un semplice tratto di penna, pene certe e pronte richiedono, invece, una salda volontà politica e faticosi interventi strutturali, compreso l’investimento di risorse economiche e il potenziamento – non solo in termini numerici, ma prim’ancora in termini di una migliore organizzazione e formazione – delle forze dell’ordine e del personale dei palazzi di giustizia.

3.4. La legge c.d. “codice rosso” del 2019.

Le perplessità appena espresse sulla legge c.d. “sul femminicidio” del 2013 possono essere ribadite, ed anzi accentuate, anche in relazione alla recentissima legge n. 69 del 19 luglio 2019, recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”, mediaticamente presentata come legge c.d. “codice rosso”, per aver introdotto una corsia prioritaria e accelerata alla trattazione dei casi di violenza sulle donne, al pari del “codice rosso” che, a fini di smistamento, viene assegnato ai casi più gravi, richiedenti un immediato intervento, nei Pronto Soccorso degli ospedali⁴¹.

La nuova legge, infatti, se da un lato mira a rafforzare il sistema di tutela “preventiva” delle vittime attraverso la tempestiva adozione di misure di protezione, l’incremento degli obblighi informativi e di comunicazione in loro favore, l’introduzione di un più ampio spettro di misure atte a contenere il pericolo di recidiva da parte dell’autore del fatto, dall’altro lato non rinuncia alla “passione contemporanea” di punire, e punire di più⁴², inserendo nuove figure di reato, nuove circostanze aggravanti e, in genere, inasprendo il trattamento sanzionatorio di reati già esistenti⁴³.

³⁷ Questa la definizione “sociologica” di femminicidio che emerge dai pionieristici lavori di Marcela Lagarde e Diana Russell: in proposito, v. E. Corni, *Il femminicidio come fattispecie penale. Storia, comparazione, prospettive*, Trento, 2017, p. 2 ss.

³⁸ C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, 1764, qui citato nell’edizione curata da Venturi, Torino, 1994, p. 59.

³⁹ C. Beccaria, *op. cit.*, p. 59.

⁴⁰ C. Beccaria, *op. cit.*, p. 47.

⁴¹ Si segnala, peraltro, che, in base a recenti Linee guida del Ministero della Sanità, il sistema di smistamento (*triage*) dei pazienti all’accettazione del Pronto Soccorso, basato sui colori, è destinato ad essere sostituito con un nuovo sistema, basato su numeri.

⁴² V. *supra*, nota 16.

⁴³ Sul punto, v. anche C. Pecorella, *Violenza di genere e sistema penale*, in *Diritto penale e processo*, 2019, p. 1183.

3.4.1. Le modifiche al codice penale.

La nuova legge – come la sua intitolazione preannuncia – prevede in primo luogo alcune modifiche al codice penale, la più rilevante (anche dal punto di vista simbolico) delle quali consiste nell'introduzione di quattro nuovi delitti:

- il delitto di **diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti** all'art. 612 *ter* c.p., mediaticamente denominato, con espressione non del tutto corretta, *revenge porn*, con cui si è inteso creare una nuova, autonoma figura di reato, partendo dalla convinzione che quelle già esistenti (così, ad esempio, il delitto di diffamazione, di cui all'art. 595 c.p. o il delitto di trattamento illecito dei dati, di cui all'art. 167 del codice in materia di protezione dei dati personali) siano inidonee o troppo blande per fornire un'adeguata protezione alle vittime, o siano strutturate (così, ad esempio, il delitto di interferenze illecite nella vita privata di cui all'art. 615 *bis* c.p.) in modo da richiedere, per la loro configurabilità, ulteriori elementi costitutivi (la violenza, la minaccia, la captazione fraudolenta, l'intrusione nei luoghi di privata dimora) che potrebbero precludere in molti casi l'intervento punitivo⁴⁴;
- il delitto di **deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso** all'art. 583 *quinquies* c.p.: non si tratta, in realtà, di una novità assoluta, ma della "promozione" di una circostanza aggravante del delitto di lesioni personali (v. art. 583 co. 2 n. 4 c.p., ora abrogato) a delitto autonomo, al fine di inasprimento del relativo trattamento sanzionatorio (che non solo passa da 6-12 anni di reclusione a 8-14 anni di reclusione, ma che soprattutto viene sottratto al giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69 c.p. con eventuali circostanze attenuanti)⁴⁵; il nuovo delitto, peraltro, potrà essere ora a sua volta aggravato ai sensi dell'art. 585 c.p.; i danni derivanti dallo stesso alla persona offesa potranno poi essere indennizzati a carico dello Stato (v. art. 11 co. 2 legge n. 122 del 2016). Infine, ai sensi del novellato art. 4 *bis* della legge n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario), i condannati per questo delitto potranno beneficiare di benefici penitenziari solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno: il che, forse, costituisce la definitiva conferma del fatto che il legislatore ha introdotto il nuovo reato sull'onda emotiva connessa ai gravissimi casi dei c.d. omicidi di identità, commessi sfigurando la vittima al fine di provocarle devastanti conseguenze fisiche e psicologiche, senza avvedersi, tuttavia, che il nuovo reato potrà continuare ad applicarsi anche ad episodi in cui la matrice dell'odio contro la donna nulla c'entra⁴⁶;
- il delitto di **costrizione o induzione al matrimonio** all'art. 558 *bis* c.p., col quale si mira a prevenire, e punire, il fenomeno dei c.d. matrimoni forzati, che colpisce soprattutto giovanissime donne immigrate (di prima o di seconda generazione)⁴⁷;

⁴⁴ Per alcune considerazioni critiche in ordine al delitto in parola, v. G.M. Caletti, "Revenge porn". *Prime considerazioni in vista dell'introduzione dell'art. 612-ter c.p.: una fattispecie "esemplare", ma davvero efficace?*, in *Diritto penale contemporaneo*, 29 aprile 2019.

⁴⁵ Sulle profonde differenze di disciplina cui sono sottoposte le circostanze del reato rispetto alle figure autonome di reato, sia consentito rinviare a F. Basile, *Reato autonomo o circostanza? Punti fermi e questioni ancora aperte a dieci anni dall'intervento delle sezioni unite sui "criteri di distinzione"*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2011, p. 1564 ss.

⁴⁶ La giurisprudenza relativa al "vecchio" n. 4 dell'art. 583 c.p. (circostanza aggravante della deformazione, ovvero dello sfregio del viso) conosce una casistica formata da episodi di cicatrici, asportazione, totale o parziale, del padiglione auricolare, rottura del setto nasale o affossamento dello zigomo: sul punto, sia consentito rinviare a F. Basile, *I delitti contro la vita e l'incolumità individuale*, Padova, 2015, p. 89 ss.

⁴⁷ In argomento, v. G. Pepè, *I matrimoni forzati presto previsti come reato anche in Italia? Qualche approfondimento sul fenomeno ed un primo commento alla norma volta a contrastarlo, contenuta nel Disegno di Legge "Codice Rosso"*, in *Diritto penale contemporaneo*, 20 maggio 2019, ove, fermo un giudizio sostanzialmente positivo sull'innovazione legislativa, si segnala, tuttavia, in senso critico l'assenza, nel complesso della legge, di ulteriori disposizioni più ampie di prevenzione e monitoraggio del fenomeno.

- infine, il delitto di **violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa** all'art. 387 *bis* c.p., attraverso il quale si è inteso presidiare con sanzione penale i provvedimenti sopra menzionati, la cui violazione, in precedenza, poteva essere sanzionata solo attraverso un aggravamento della misura, ai sensi dell'art. 276 c.p.p.

Ulteriori modifiche al codice penale consistono in pervasivi **aumenti sanzionatori**, che hanno riguardato pressoché tutte le figure di reato o le circostanze aggravanti che possono trovare applicazioni in casi di violenza sulle donne o violenze di genere (dal delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p., al delitto di atti persecutori – art. 612 *bis* c.p., al delitto di violenza sessuale – art. 609 *bis* c.p. anche nelle forme aggravate, con modifiche che hanno riguardato, in particolare, gli atti sessuali con minorenni, di cui all'art. 609 *quater* c.p.).

La novella del 2019 interviene poi a modificare:

- nell'ambito dei **delitti di violenza sessuale**, il regime di procedibilità (per effetto della modifica dell'art. 609 *septies* c.p., l'art. 609 *quater* c.p., atti sessuali con minorenni, diviene procedibile d'ufficio, con conseguente abrogazione del n. 5 del quarto comma dell'art. 609 *septies* c.p.), nonché il termine per proporre querela (che risulta ora raddoppiato per i delitti di cui agli artt. 609 *bis* e 609 *ter* c.p., essendo passato da 6 a 12 mesi).
- nell'ambito del **delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi**, la previsione della violenza c.d. assistita come aggravante speciale di detto delitto (v. nuovo comma secondo dell'art. 572 c.p.)⁴⁸. Altra novità importante riguardante questo delitto è il suo inserimento, accanto allo *stalking* (che già vi figurava), nella fattispecie di pericolosità qualificata di cui all'art. 4 co. 1 lett. i *ter* del codice antimafia (d.lgs. 159 del 2011): i soggetti indiziati del delitto di maltrattamenti potranno, quindi, essere ora proposti per l'applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (oltre che per la confisca di prevenzione)⁴⁹;
- nell'ambito delle **circostanze aggravanti del delitto di omicidio doloso**, previste dall'art. 577 c.p., l'introduzione, al primo comma, n. 1, di detto articolo, dopo le parole: «o il discendente», delle parole: «anche per effetto di adozione di minorenni»; le parole: «o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente» sono, invece, sostituite dalle parole: «o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva». Al primo comma, n. 5, viene altresì inserito il riferimento al nuovo delitto di deformazione permanente del viso. Al secondo comma dell'art. 577, invece, dopo le parole: «l'altra parte dell'unione civile, ove cessata,» sono inserite le seguenti: «la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate,» e dopo le parole: «la sorella,» sono inserite le seguenti: «l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile,». Infine, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste».

⁴⁸ Peraltro, ai sensi del nuovo co. 4 dell'art. 572 c.p., si prevede ora che «il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato».

⁴⁹ Del codice antimafia viene modificato anche l'art. 8 co. 5, prevedendo l'applicabilità, anche nelle ipotesi di cui alla suddetta lett. i) *ter* dell'art. 4 co. 1, della misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona cui occorre prestare protezione.

Infine, di particolare rilievo è la modifica della disciplina della **sospensione condizionale della pena** per i delitti in parola. Il nuovo co. 8 dell'art. 165 c.p. prevede, infatti, ora che, in caso di condanna per i delitti di maltrattamenti, violenza sessuale, anche in forma aggravata, atti sessuali con minorenni, corruzione di minorenne, violenza sessuale di gruppo, atti persecutori, nonché nei casi di lesioni personali e di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, quando aggravati ai sensi degli artt. 576 co. 1 nn. 2, 5, 5.1 e 577 co. 1 n. 1, e co. 2 c.p., la sospensione condizionale della pena debba essere subordinata alla «partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati».

Ispirata ad un'analogia logica di recupero e di prevenzione della recidiva dei soggetti violenti è anche la modifica, contenuta nel nuovo art. 13 *bis* della legge n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario), in virtù della quale si estende ai condannati per i delitti di cui agli artt. 572, 583 *quinquies*, 609 *bis*, 609 *octies* e 612 *bis* c.p. la possibilità di sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno suscettibile di valutazione ai fini della concessione dei benefici penitenziari di cui all'art. 4 *bis* co. 1 legge n. 354 del 1975⁵⁰.

3.4.2. Le modifiche al codice di procedura penale.

La legge “codice rosso” introduce anche numerose modifiche al codice di procedura penale, principalmente destinate a velocizzare le indagini e l'instaurazione del procedimento penale per i delitti di violenza sulle donne e di violenza di genere (ed è proprio da questo corpo di modifiche che trae origine il nome mediatico della nuova legge).

Viene infatti modificato l'art. 347 co. 3 c.p.p., relativo alle **comunicazioni delle notizie di reato** da parte della p.g., da effettuarsi “immediatamente”, anche in forma orale, al pubblico ministero (alla comunicazione orale seguirà senza ritardo quella scritta), quando si tratti dei delitti previsti dagli artt. 572, 609 *bis*, 609 *ter*, 609 *quater*, 609 *quinquies*, 609 *octies*, 612 *bis* e 612 *ter* c.p., ovvero dagli artt. 582 e 583 *quinquies* c.p. nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, n. 1, e secondo comma, c.p.

Viene altresì modificato l'art. 362 c.p.p. relativo all'**assunzione delle informazioni**: si prevede, infatti, tramite l'aggiunta di un nuovo co. 1 *ter*, che quando si procede per uno dei delitti sopra richiamati (escluso il delitto di cui all'art. 612 *ter* c.p.), il P.M., entro il termine di 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato, debba assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza. Tale termine può essere prorogato solo in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa.

Un'ulteriore modifica riguarda l'art. 370 c.p.p., relativo agli atti diretti e agli atti delegati, tramite l'inserimento di due nuovi commi (2 *bis* e 2 *ter*), ai sensi dei quali la **polizia giudiziaria**, quando si tratta di uno dei delitti in parola, deve procedere senza ritardo al compimento degli atti di indagine delegati dal PM e porre, sempre senza ritardo, a disposizione del PM la documentazione delle attività svolte.

Si modifica, inoltre, la misura cautelare del **divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa** (art. 282 *ter* c.p.p.) per consentire al giudice di garantire il

⁵⁰ V. quanto detto *supra*, nota 32.

rispetto della misura coercitiva attraverso procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di cui all'art. 275 *bis* c.p.p. (c.d. **braccialetto elettronico**).

Si introducono **obblighi di comunicazione** alla persona offesa da uno dei reati sopra elencati e al suo difensore relativi all'adozione di provvedimenti di scarcerazione, di cessazione della misura di sicurezza detentiva, di evasione, di applicazione delle misure dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di revoca o di sostituzione di misure coercitive o interdittive a carico dell'indagato (artt. 90 *ter* c.p.p. e 659 co. 1 *bis* c.p.p.).

Il nuovo delitto di cui all'art. 612 *ter* c.p. viene inserito tra i delitti di cui all'art. 275 co. 2 *bis* c.p.p. per i quali non si applica la disposizione ivi prevista (ossia la non applicabilità della **custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari** qualora il giudice ritenga che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena, oppure che la pena detentiva irrogata non sarà superiore ai tre anni).

Viene innalzata – da 16 a 18 anni – la **soglia di età del testimone** per procedere al suo esame con le modalità particolari previste dall'art. 190 *bis* co. 1 *bis* c.p.p.

Infine, col nuovo art. 64 *bis* disp. att. c.p.p. (**Trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile**) si introduce l'obbligo per il giudice penale – se sono in corso procedimenti civili di separazione dei coniugi o cause relative all'affidamento di minori o relative alla responsabilità genitoriale – di trasmettere senza ritardo al giudice civile i provvedimenti adottati nei confronti di una delle parti, relativi ai delitti in parola.

4. Quando punire non basta: le radici socio-culturali della violenza sulle donne.

Alla legge del 2013 e, in minor misura, alla legge del 2019 occorre riconoscere il merito di aver gettato, sia pur confusamente, alcuni semi per una politica **strutturale** e un intervento **multitasking** per il contrasto della violenza sulle donne.

Si lascia, ad esempio, apprezzare in tale prospettiva la previsione, di cui all'art. 5 della legge del 2019, dell'attivazione, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge (quindi, entro il 9 agosto 2020), di specifici **corsi di formazione** per il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia penitenziaria che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei delitti di cui si è sopra discusso – peccato, però, che la legge del 2019 si chiuda con una clausola di invarianza finanziaria, sicché non è dato sapere da dove verranno tratte le risorse economiche per attivare la prevista formazione.

Di grande rilievo è poi la previsione, contenuta nell'art. 5 *bis* della legge del 2013, di azioni a favore (anche in termini economici) dei **centri antiviolenza** e delle **case-rifugio**: giacché alle donne che subiscono violenza bisogna pur offrire concrete forme di assistenza e di sostegno, che consentano loro di vincere le motivazioni, anche di ordine pratico-materiale, che spesso le trattengono dal rompere una relazione (soprattutto in caso di presenza di figli) e dal denunciare il compagno violento⁵¹!

⁵¹ Sul punto, v., C. Pecorella, P. Farina, *La risposta penale alla violenza domestica: un'indagine sulla prassi del Tribunale di Milano in materia di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.)*, in *Diritto penale contemporaneo*, 10 aprile 2018, p. 3 ss.

Parimenti apprezzabile nella prospettiva di un intervento *multitasking* per il contrasto della violenza sulle donne è la previsione (art. 5 legge del 2013) dell'elaborazione, da parte del Dipartimento per le Pari Opportunità, di un «**piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere**», che persegue obiettivi di informazione, formazione e sensibilizzazione, con particolare attenzione al comparto scuola e al settore dei *mass media*; di potenziamento delle forme di protezione e assistenza alle vittime di violenza; di promozione delle iniziative di recupero e assistenza dei soggetti abusanti e maltrattanti.

Ad un primo piano antiviolenza elaborato, con un certo ritardo, nel 2015, è seguito (con pari ritardo), nell'estate del 2017, il nuovo «Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020»⁵², nel cui preambolo tra l'altro si può leggere che «la violenza basata sul genere è fondata sulla disparità di potere tra uomini e donne, ed è un fenomeno sociale strutturale che ha radici culturali profonde, riconducibili a una organizzazione patriarcale della società che ancor oggi permea le pratiche e la vita quotidiana di milioni di uomini e donne in Italia. La riproduzione della struttura di genere tradizionale avviene attraverso rappresentazioni collettive fondate sugli stereotipi e il sessismo, i quali incidono nell'immaginario e nell'agire collettivo creando le condizioni per una giustificazione e una perpetuazione della violenza maschile sulle donne».

Come bene emerge dai passaggi appena citati – poi ulteriormente ripresi e sviluppati nelle successive pagine del Piano – per contrastare il fenomeno della violenza sulle donne occorre, insomma, aggredirne le radici culturali, passando per le scuole, le università, i luoghi di lavoro; passando per le rappresentazioni massmediatiche della donna e del suo ruolo nella famiglia e nella società (... perché mai la pubblicità con una donna in *lingerie* dovrebbe far aumentare le vendite di un olio per auto o di una colla superresistente?); occorre abbattere stereotipi, rimuovere discriminazioni, assicurare pari opportunità⁵³.

Punire non basta, quindi, ed anche il penalista – e insieme a lui il legislatore penale – dovrebbe ricordarsi, una volta in più, che la migliore politica per la lotta alla criminalità è la **politica sociale**, giacché un efficace e duraturo contrasto alla criminalità si ottiene solo grazie a capillari, diffusi e stabili interventi nel tessuto sociale⁵⁴.

Bibliografia.

- J. Andenaes, *La prevenzione generale nella fase della minaccia, dell'irrogazione e dell'esecuzione della pena*, in M. Romano, F. Stella (a cura di), *Teoria e prassi della prevenzione generale dei reati*, Bologna, 1980, p. 34.
- F. Antolisei, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, vol. I, VI ed., Torino, 1972.
- F. Basile, *Immigrazione e reati culturalmente motivati. Il diritto penale nelle società multiculturali*, Milano, 2010.

⁵² Il piano può essere letto *online* al seguente link: www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182-/440101/Piano+strategico+2017-2020+violenza.pdf/dc8d06c7-dab8-4fd6-bdad-e84385dbf90b.

⁵³ Cfr. C. Pecorella, *Violenza di genere e sistema penale*, cit., p. 1181 ss., nonché F. Filice, *Diritto penale e genere*, in *Diritto Penale e Uomo*, fasc. 9/2019 (*online*), p. 11 ss., per una recente, efficace sottolineatura dell'importanza dell'impegno prima di tutto *culturale* dell'opera di prevenzione e repressione della violenza sulle donne.

⁵⁴ Come scriveva G. Marinucci, *Politica criminale e riforma del diritto penale* (1974), ora in G. Marinucci, E. Dolcini (a cura di), *Studi di diritto penale*, Milano, 1991, p. 65, riprendendo il dibattito di lingua tedesca in corso su tali temi, «la politica sociale è la migliore politica criminale».

- F. Basile, *Reato autonomo o circostanza? Punti fermi e questioni ancora aperte a dieci anni dall'intervento delle sezioni unite sui "criteri di distinzione"*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2011, p. 1564.
- F. Basile, *Violenza sulle donne: modi, e limiti, dell'intervento penale*, in *Diritto penale contemporaneo*, 11 dicembre 2013.
- F. Basile, *I delitti contro la vita e l'incolumità individuale*, Padova, 2015.
- C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, 1764, edizione curata da Venturi, Torino, 1994.
- M. Bertolino, *Libertà sessuale e tutela penale*, Milano, 1993.
- R. Bianchetti, *La paura del crimine: un'indagine criminologica in tema di mass media e politica criminale ai tempi dell'insicurezza*, Milano, 2018.
- A. Cadoppi, *Common Law e principio di legalità*, in *Quad. Fiorentini*, 2007, p. 1186.
- A. Cadoppi, *Efficace la misura dell'ammonimento del questore*, in *Guida dir.*, fasc. 19, 2009, p. 52.
- G.M. Caletti, "Revenge porn". *Prime considerazioni in vista dell'introduzione dell'art. 612-ter c.p.: una fattispecie "esemplare", ma davvero efficace?*, in *Diritto penale contemporaneo*, 29 aprile 2019.
- G. Canzio, *La tutela della vittima nel sistema delle garanzie processuali: le misure cautelari e la testimonianza "vulnerabile"*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, p. 987.
- R. Casiraghi, *La Corte di Strasburgo condanna l'Italia per la mancata tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*, in *Diritto penale contemporaneo*, fasc. 3/2017, p. 378 (nota a Corte EDU, Sez. I, sent. 2 marzo 2017, Talpis c. Italia).
- E. Corn, *Il femminicidio come fattispecie penale. Storia, comparazione, prospettive*, Trento, 2017.
- F. Filice, *Diritto penale e genere*, in *Diritto Penale e Uomo*, fasc. 9/2019 (online), p. 11.
- E. Forti, *Una sfida caleidoscopica: l'importanza di un approccio multifocale nella trattazione dei casi di violenza di genere*, in *Diritto Penale e Uomo*, fasc. 9/2019 (online), p. 39.
- L. Goisis, *La violenza sessuale: profili storici e criminologici. Una storia di 'genere'*, in *Diritto penale contemporaneo*, 31 ottobre 2012.
- ISTAT, *Violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia*, 2014, consultabile online al link www.istat.it/it/archivio/161716.
- F. Mantovani, *Diritto penale. Parte generale*, Padova, 1979.
- F. Mantovani, *La violenza di genere sotto il profilo criminologico e penale*, in *Criminalia*, 2013, p. 60.
- F. Mantovani, *Diritto penale. Parte generale*, X ed., Milano, 2017.
- E. Mariani, *Le misure di prevenzione personale nella prassi milanese*, in *Diritto penale contemporaneo*, fasc. 10/2018, p. 267.
- G. Marinucci, *Politica criminale e riforma del diritto penale* (1974), ora in G. Marinucci, E. Dolcini (a cura di), *Studi di diritto penale*, Milano, 1991, p. 65.
- A. Maugeri, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, Torino, 2010.
- D. Negri, *Le misure cautelari a tutela della vittima*, in *Giur. it.*, 2012, p. 467.
- G. Pavich, *Le novità del decreto legge sulla violenza di genere: cosa cambia per i reati con vittime vulnerabili*, in *Diritto penale contemporaneo*, 24 settembre 2013.
- C. Pecorella, *Sicurezza vs. libertà? La risposta penale alle violenze sulle donne nel difficile equilibrio tra istanze repressive e interessi della vittima*, in *Diritto penale contemporaneo*, 5 ottobre 2016.
- C. Pecorella, *Violenza di genere e sistema penale*, in *Diritto penale e processo*, 2019, p. 1181.
- C. Pecorella, P. Farina, *La risposta penale alla violenza domestica: un'indagine sulla prassi del Tribunale di Milano in materia di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.)*, in *Diritto penale contemporaneo*, 10 aprile 2018.
- G. Pepè, *I matrimoni forzati presto previsti come reato anche in Italia? Qualche approfondimento sul fenomeno ed un primo commento alla norma volta a contrastarlo, contenuta nel Disegno di Legge "Codice Rosso"*, in *Diritto penale contemporaneo*, 20 maggio 2019.

Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020, consultabile *online* al *link* www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182-/440101/Piano+strategico+2017-2020+violenza.pdf/dc8d06c7-dab8-4fd6-bdad-e84385dbf90b.

G. Pisani, *Pena di morte all'italiana*, in Id., *Tutela penale e processo: studi*, Milano, 1978, p. 409.

G. Pisapia, *Delitti contro la famiglia*, Torino, 1953.

G. Pisapia, *Norme di diritto e norme di civiltà*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1957, p. 421 (nota a Cass., sent. 22 febbraio 1956).

L. Pistorelli, *Nuovo delitto di "atti persecutori" (cd. stalking)*, in Aa.Vv., *Sistema penale e "sicurezza pubblica": le riforme del 2009*, Milano, 2009, p. 171.

S. Recchione, *Il decreto sul contrasto alla violenza di genere: una prima lettura*, in *Diritto penale contemporaneo*, 15 settembre 2013.

S. Recchione, *La pericolosità sociale esiste ed è concreta*, in *Diritto penale contemporaneo*, fasc. 10/2017, p. 129.

Relazione della Commissione Parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, istituita con deliberazione del Senato del 18 gennaio 2017, consultabile *online* al *link* www.senato.it/leg-/17/BGT/Schede/docnonleg/35737.htm.

Relazione a firma dell'on. Gozzini, in *La legislazione italiana*, 1981, IV, p. 57.

S. Riondato, «Famiglia» nel diritto penale italiano, in S. Riondato (a cura di), *Diritto penale della famiglia*, in P. Zatti (diretto da), *Trattato di diritto di famiglia*, vol. IV, Milano, 2002, p. 48.

F. Roia, *Crimini contro le donne. Politiche, leggi, buone pratiche*, Milano, 2017.

S. Silvani, *Misure contro la violenza nelle relazioni familiari (L. 4 aprile 2001, n. 154)*, in *Legisl. pen.*, 2001, p. 686.

A. Sobrero, M. Croce, *Intervista a Didier Fassin. Cinque domande a Didier Fassin sul suo ultimo lavoro: Punire. Una passione contemporanea*, in *Diritto Penale e Uomo*, fasc. 9/2019 (*online*), p. 79.

A. Szegő, *Quando lo stupro è legale: la "marital rape exemption"*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, p. 853.

G. Tona, *Il Tribunale di Milano dichiara manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale della norma che estende le misure di prevenzione personali all'indiziato di stalking*, in *Diritto penale contemporaneo*, 24 ottobre 2018 (nota a Trib. Milano, Sez. mis. prev., 9 ottobre 2018, Pres. est. Roia).

Ufficio del Massimario, Cassazione (a cura di), *Relazione sulla legge 15 ottobre 2013*, in *Diritto penale contemporaneo*, 18 ottobre 2013.

A. Valsecchi, *Commento all'art. 612 bis c.p.*, in E. Dolcini, G. Marinucci, *Codice penale commentato*, Tomo III, IV ed., Milano, 2015, p. 550.

F. Zacchè, *Il sistema cautelare a tutela della vittima*, in *Arch. pen.*, n. 3, 2016, p. 1.